



PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO PER ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, NELL' ORIENTAMENTO E NEL PLACEMENT

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia, di seguito denominata Università, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, domiciliato, per la carica presso la sede legale dell'Università di Viterbo, Via Santa Maria in Gradi n.4

E

L'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Canonica", nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonietta Biaggioli, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Istituto – Via Donatori del Sangue, snc (Loc. Mazzocchio) – Vetralla (VT)

PREMESSO

- che l'Università della Tuscia ha già in essere numerose convenzioni con le Istituzioni scolastiche volte a favorire forme di collaborazione per la didattica e per l'orientamento;
- che nell'attuale contesto normativo e finanziario è necessario puntare sul capitale umano e rafforzare i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni per migliorare la qualità dei servizi valorizzando e mettendo a sistema le specifiche competenze dei singoli Enti;
- tenuto conto che il contesto normativo è in continua e rapida evoluzione e che al personale sono conseguentemente richieste nuove competenze correlate a specifiche responsabilità che discendono da sopraggiunti adempimenti previsti dalla legge;
- che la formazione del Personale rappresenta una leva strategica e un elemento cardine nella gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni soprattutto nel rinnovato panorama normativo che impone un continuo aggiornamento e arricchimento professionale;
- che l'Istituto "P. Canonica" avverte, pertanto, anche sulla base dei risultati INVALSI, l'esigenza di garantire ai propri dipendenti, nell'ambito degli interventi volti a favorire la formazione permanente del personale, un percorso universitario qualificato, anche mediante il ricorso a strumenti di *e-learning*, oltre che l'acquisizione di specifiche competenze, anche linguistiche e informatiche;
- che l'Istituto "P. Canonica" e l'Università intendono collaborare sostenendo e favorendo da un canto la formazione universitaria del personale e, dall'altro, il progressivo inserimento nel mondo del lavoro dei laureati, secondo gli strumenti

- apprestati dalla normativa vigente, mettendo a disposizione le rispettive competenze nella prospettiva di una maggiore coesione e integrazione;
- che è opportuno, altresì, potenziare il raccordo tra la scuola e l'università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti mirata a individuare il livello di preparazione in ingresso mediante test di ingresso e assistenza nella fase di scelta del corso di laurea universitario;
 - che è interesse di entrambe le istituzioni avviare appositi percorsi di orientamento finalizzati a favorire la scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e a realizzare specifiche azioni prima, durante e dopo il percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del successivo collocamento nel mercato del lavoro;
 - che, pertanto, l'Università si rende disponibile a collaborare con gli Istituti Scolastici sia per realizzare seminari o corsi di approfondimento per gli studenti del IV e V anno degli Istituti di secondo grado, anche mediante utilizzo di personale docente dell'Ateneo o dottori di ricerca nonché per confrontarsi sui programmi delle discipline ove si riscontrano maggiori lacune in sede di test di accesso, nel rispetto delle linee di indirizzo ministeriali.
 - che l'Università intende, altresì, avvalersi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado eventualmente interessate, in occasione della consultazione delle Parti sociali, ai fini della programmazione dell'Offerta formativa per i Tirocini Formativi Attivi di cui al D.M. 10 settembre 2010 , n. 249, in particolar modo per quanto riguarda i programmi inerenti alle discipline relative alla Pedagogia;
 - che l'Istituto "P. Canonica" è disponibile ad essere direttamente coinvolto dall'Università, in relazione alla tipologia di funzioni istituzionali, in attività congiunte coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi ed in particolare per seminari, *stage* curriculari e *post* curriculari, rispettivamente, per gli studenti e i neo- laureati dell'Università;
 - che l'Università, nell'ambito della Offerta formativa proposta per l'a.a.2014/2015, offre i seguenti corsi di studio:

CORSI DI LAUREA (Dipartimento)

- Biotecnologie (Dibaf)
- Conservazione dei beni culturali L1 (Disbec)
- Economia Aziendale (Deim)
- Ingegneria industriale (Deim)
- Lingue e culture moderne (Distu)
- Scienze agrarie e ambientali (Dafne)
- Scienze ambientali (Deb)
- Scienze biologiche (Deb)
- Scienze della comunicazione (Disucom)
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste e della Natura - Sede Cittaducale (Dafne)
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste e della Natura Sede Viterbo (Dafne)
- Scienze Forestali e Ambientali (Dibaf)
- Scienze giuridiche (corso ad esaurimento)(Distu)
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) S.P.R.I. (Deim)

- Scienze umanistiche (Lettere) (Disucom)
- Tecnologie alimentari ed enologiche (Dibaf)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- Amministrazione, finanza e controllo (Deim)
- Archeologia e storia dell'arte LM2 (Disbec)
- Archeologia e storia dell'arte LM89 (Disbec)
- Biologia cellulare e molecolare (Deb)
- Biologia ed ecologia marina (Deb)
- Biotecnologie per la sicurezza e la qualità delle produzioni agrarie (Dafne)
- Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (Distu)
- Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo (Dafne)
- Filologia Moderna (Disucom)
- Lingue e culture per la comunicazione internazionale (Distu)
- Marketing e qualità (Deim)
- Scienze agrarie e ambientali (Dafne)
- Scienze forestali e ambientali (Dibaf)
- Sicurezza e qualità agroalimentare LM 70 (Dibaf)

CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO

- Giurisprudenza (Distu)
 - Conservazione e Restauro dei beni culturali (Disbec)
- che l'articolo 14 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 consente il riconoscimento da parte delle Università di crediti formativi, in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute e certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - che l'Università, in considerazione dei destinatari del presente accordo e delle finalità sopra enunciate, in una prospettiva di collaborazione e di coesione tra Pubbliche Amministrazioni, favorisce l'iscrizione ai Corsi di studio attivi presso l'Ateneo del personale (docente e tecnico-amministrativo) interessato dell'Istituto "P. Canonica" riconoscendo un'agevolazione nel pagamento delle tasse e contributi e fissando il versamento di un importo annuo onnicomprensivo pari a € 750,00;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità e oggetto della convenzione)

1. L'Università e l'Istituto "P. Canonica", al fine di garantire una maggiore qualità dei rispettivi servizi nel Territorio, per migliorare le attività di orientamento, per favorire un innalzamento delle conoscenze e delle competenze del personale e per sostenere il progressivo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, convengono di avviare un rapporto di collaborazione e sinergia nell'orientamento degli studenti, nella formazione universitaria e nel *placement* universitario.
2. Per il pieno perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito un Tavolo Tecnico Scuola-Università, con la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nel

presente Protocollo, per la programmazione congiunta delle attività disciplinate negli ambiti di cui seguenti Capi.

Capo I – Immatricolazione e iscrizione del personale delle scuole ai corsi di studio universitari

ART. 2 (Destinatari)

1. Il presente protocollo, per quel che riguarda le immatricolazioni, si applica a tutto il personale dell'Istituto "P. Canonica" in servizio all'atto della presentazione delle domande di immatricolazione al Corso di studio ed in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo idoneo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.
2. L'Istituto "P. Canonica" si impegna a favorire, anche attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di permessi per il diritto allo studio, le immatricolazioni del proprio personale in possesso dei requisiti di cui al successivo art.2 e a consentire, per quanto possibile, la partecipazione alle attività didattiche.

ART. 3 (Crediti formativi universitari)

1. L'Università può riconoscere ai sensi dell'art.14 della legge 240/2010, di cui in premessa, crediti formativi, in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute dal singolo dipendente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. L'Università può, altresì, riconoscere, nel rispetto della normativa vigente in materia, eventuali-crediti formativi relativi ad esami sostenuti in carriere pregresse, anche se non concluse.

ART. 4 (Immatricolazioni ai corsi di studio e iscrizioni a corsi singoli)

1. L'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale avviene secondo le norme universitarie in vigore. Sulle domande di immatricolazione presentate è facoltà dell'Università richiedere il parere del Consiglio del Corso di Laurea.
2. E', altresì, prevista la possibilità di iscrizione a corsi singoli, anche per gruppi di docenti, previa richiesta da parte dell'Istituzione scolastica che mette a disposizione apposito finanziamento dedicato a dette finalità.
3. L'Università, su apposita richiesta di un numero congruo di Istituzioni, può prevedere, secondo il proprio ordinamento, l'istituzione di specifici Master di II livello, per il personale docente delle Scuole, su discipline individuate sulla base delle esigenze rappresentate dalle Istituzioni coinvolte.

ART. 5 (Organizzazione dei Corsi di studio)

1. Le attività didattiche previste sono organizzate e gestite secondo tempi e modalità stabiliti dall'Ateneo e dai rispettivi Dipartimenti, sedi dei corsi di studio.

2. L'Università, tenuto conto delle competenze dell'Istituto Scolastico, potrà valutare, tramite i propri Dipartimenti o i Consigli di Corso di studio, l'interesse a inserire all'interno dei percorsi formativi seminari specifici e/o *stage* in collaborazione con l'Amministrazione medesima coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.

ART. 6
(Spese di immatricolazione)

1. Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione, dovuti all'Università della Toscana dai dipendenti dell'Istituto "P. Canonica" ammontano a 750 euro annui onnicomprensivi da versarsi in due rate (prima rata € 350; seconda rata € 400).
2. L'Università si impegna a mantenere per tutta la durata della Convenzione le condizioni favorevoli previste nel presente articolo.

Capo II – Tirocini per studenti e laureati dell'Università della Toscana

ART. 7
(Tirocini)

1. Il presente protocollo, per quel che riguarda i tirocini, si applica agli studenti e laureati dell'Università della Toscana.
2. L'Istituto "P. Canonica", al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell'Università della Toscana, potrà essere sede di tirocini curriculari e post curriculari per gli studenti dell'Università della Toscana, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Capo III – Orientamento per gli studenti

ART. 8
(Orientamento)

1. Il presente protocollo è rivolto a migliorare i servizi di supporto per gli studenti (3°, 4° e 5° anno scuole superiori) attraverso azioni di orientamento in ingresso e formazione integrativa; in particolare, l'Università metterà in atto azioni mirate ad individuare il livello di preparazione in ingresso degli studenti sia mediante test di sia attraverso altri strumenti di valutazione (*project work* individuali e di gruppo, test e colloqui attitudinali, *focus group*) finalizzati ad analizzare le competenze, le attitudini e le abilità, compreso l'accertamento delle competenze linguistiche. L'analisi è mirata a disegnare un profilo degli studenti e a tracciare, per gruppi e tipologie omogenee, programmi e percorsi formativi atti a colmare le criticità emergenti, mediante un periodico confronto tra docenti universitari e delle Scuole superiori, nel rispetto delle linee di indirizzo ministeriali.
2. L'Università, inoltre, realizzerà seminari o corsi di approfondimento per gli studenti del IV e V anno degli Istituti di secondo grado anche mediante utilizzo di personale docente dell'Ateneo o dottori di ricerca, con la collaborazione e il coordinamento del personale docente delle scuole superiori.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è previsto il coinvolgimento diretto dei professori universitari titolari delle discipline per le quali si riscontrano le maggiori criticità nei percorsi formativi delle matricole.

4. L'Università informa annualmente le Istituzioni, su richiesta delle medesime e in modalità aggregata per garantire l'anonimato, sull'andamento delle carriere dei rispettivi studenti al fine di monitorare e analizzare il procedere dei relativi percorsi formativi.

Capo IV – Acquisizione competenze linguistiche e informatiche da parte del personale delle scuole

Art.9

(Competenze linguistiche e informatiche)

1. L'Università si impegna, in modo congiunto con le Scuole interessate, nella programmazione e realizzazione di percorsi formativi per il personale delle Scuole volti all'acquisizione delle certificazioni linguistiche o per l'arricchimento delle competenze linguistiche e/o informatiche, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli Istituti.
2. A tal fine gli Enti stipulano specifiche convenzioni attuative per definire modalità, livelli di competenza e risorse dedicate, oltre che la disponibilità di laboratori.

Capo V – Consultazione delle Scuole per la programmazione dell'Offerta formativa dei Tirocini formativi attivi e del CLIL

Art.10

(Consultazione delle Scuole)

1. In sede di programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi TFA e CLIL l'Università attiva annualmente forme di consultazione con le Scuole al fine di recepire le specifiche esigenze degli Istituti e di individuare gli obiettivi formativi dei corsi, in particolare nei settori disciplinari relativi alla Pedagogia.
2. L'Università si confronta, altresì, con gli Istituti coinvolti, per l'organizzazione delle attività didattiche che vedono coinvolti i docenti delle Scuole per evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di orari.

Art.11

(Norme finali)

1. Il presente protocollo impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha validità di tre anni accademici a decorrere dall'inizio dell' a.a. 2015/2016. Esso si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta o richiesta di modifica di una delle parti, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico di scadenza.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, si fa espresso rinvio alle normativa vigente in materia.

Viterbo, 15.6.2015

Università degli Studi della Tuscia

IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri

Istituto Istruzione Superiore "P. Canonica"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonietta Biaggioli